



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 dicembre 2010  
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0059 (COD)**

**16447/1/10  
REV 1**

**DEVGEN 344  
ACP 283  
AGRI 479  
WTO 381  
CODEC 1284  
PARLNAT 181**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che  
istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo  
sviluppo  
— Adottata dal Consiglio il 10 dicembre 2010

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2010**  
**DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce  
uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del ....(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La politica di sviluppo dell'Unione persegue la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà.
- (2) L'Unione, quale membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata ad integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, a lungo termine eliminandola, in tutto il mondo.
- (3) L'Unione sostiene il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l'importanza dei suoi settori dei prodotti di base.
- (4) L'Unione si è impegnata a sostenere l'integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall'evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell'OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. È pertanto opportuno aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP ("il programma") al regolamento (CE) n. 1905/2006<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

- (5) È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell'ambito del programma migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell'ambiente, in particolare quelle che riguardano l'impiego dei pesticidi e l'esposizione agli stessi. Tali misure dovrebbero altresì facilitare l'adeguamento e includere, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, ove ciò risulti attuabile, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio<sup>1</sup>, e la disciplina speciale per l'assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio<sup>2</sup>, e del regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione<sup>3</sup>. L'Unione riconosce l'importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.

---

<sup>1</sup> GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 190 del 23.7.1999, pag. 14.

- (6) Il programma dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane nell'Unione negli ultimi anni e che risentiranno della liberalizzazione nel quadro dell'accordo di Ginevra sul commercio delle banane<sup>1</sup> o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina. Il programma si fonda sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell'Unione nell'ambito dell'OMC, persegue un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività ed ha quindi carattere temporaneo, con una durata di quattro anni (2010-2013).
- (7) Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata "Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane", i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l'impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.
- (8) La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d'impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana.
- (9) La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.

---

<sup>1</sup> GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.

- (10) Circa il 2% del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei "costi sostenibili di produzione", determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività,
- (11) Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

### *"Articolo 4*

#### *Attuazione dell'assistenza dell'Unione*

Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l'assistenza dell'Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.";

2) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 17 bis*

*Principali paesi ACP fornitori di banane*

1. I paesi ACP fornitori di banane elencati nell'allegato III bis beneficiano di misure di accompagnamento nel settore bananiero. L'assistenza dell'Unione a tali paesi intende sostenerne il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell'Unione nel quadro dell'OMC. L'assistenza dell'Unione è utilizzata in particolare per lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate, se del caso delle piccole entità, incluso il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all'impiego di pesticidi e all'esposizione agli stessi. L'assistenza dell'Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare) e rivolge particolare attenzione ai seguenti settori di cooperazione:
  - a) aumento della competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena;
  - b) promozione della diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;



- c) risoluzione delle più vaste conseguenze del processo di adeguamento, eventualmente collegate all'occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale e alla stabilità macroeconomica, ma non limitate a tali settori.
2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti indicatori oggettivi e ponderati:
- a) il commercio di banane con l'Unione;
  - b) l'importanza delle esportazioni di banane per l'economia del paese ACP in questione e il livello di sviluppo del paese.

La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2010 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni e su uno studio della Commissione inteso a valutare l'impatto sui paesi ACP dell'accordo concluso in seno all'OMC e degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l'Unione e taluni paesi dell'America latina, che sono i principali paesi esportatori di banane.

3. La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l'articolo 19 e in conformità dell'articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:

- a) un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l'attenzione tra l'altro sui pesticidi;
- b) informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;
- c) indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;
- d) i risultati attesi grazie all'aiuto;
- e) un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione per ciascun paese beneficiario;

- f) la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell'OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

Entro diciotto mesi dalla scadenza il programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.";

- 3) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 21*

*Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali*

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2";

- 4) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'assistenza dell'Unione di regola non è utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.";

5) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 1.";

6) all'articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La partecipazione all'aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell'ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall'OCSE/DAC e nell'allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l'allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell'elenco dei beneficiari degli aiuti dell'OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.";

7) all'articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.

2. Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell'allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.";

- 8) è inserito l'allegato III bis, che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 9) l'allegato IV è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO I**

### **"ALLEGATO III bis Principali paesi ACP fornitori di banane**

1. Belize
  2. Camerun
  3. Costa d'Avorio
  4. Dominica
  5. Repubblica dominicana
  6. Ghana
  7. Giamaica
  8. Santa Lucia
  9. Saint Vincent e Grenadine
  10. Suriname".
-

## **ALLEGATO II**

### "ALLEGATO IV

Dotazioni finanziarie indicative per il periodo 2007-2013 (milioni di EUR)

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Totale                                                 | 17 087 |
| Programmi geografici:                                  | 10 057 |
| America latina                                         | 2 690  |
| Asia                                                   | 5 187  |
| Asia centrale                                          | 719    |
| Medio Oriente                                          | 481    |
| Sudafrica                                              | 980    |
| Programmi tematici:                                    | 5 596  |
| Investimento nelle persone                             | 1 060  |
| Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali | 804    |
| Attori non statali e autorità locali nello sviluppo    | 1 639  |
| Sicurezza alimentare                                   | 1 709  |
| Migrazione e asilo                                     | 384    |
| Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero        | 1 244  |
| Principali paesi ACP fornitori di banane               | 190    |

"